

CONVENZIONE PER RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER INTERVENTI IN  
ZONA AGRICOLA CON ATTO DI ASSERVIMENTO E VINCOLO DI INEDIFICABILITA'

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno di \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

**(data)**

In \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_

Davanti a me dottor \_\_\_\_\_ Notaio in Modena iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di \_\_\_\_\_, senza assistenza di testimoni ai quali le persone inframenzionande, in possesso dei requisiti di legge hanno di comune accordo tra loro e col mio consenso rinunciato, sono presenti:

1) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_, il quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome per conto ed in legale rappresentanza del "**COMUNE DI SASSUOLO**", con sede legale e domicilio fiscale in Sassuolo (MO), via Fenuzzi n. 5/11, Codice Fiscale 00235880366, partita IVA 00235880366, nella sua qualità di Direttore del Settore II "Ambiente e Territorio" - agente in forza dei poteri conferitigli con atto in data 19/12/2019 prot. n. 47328;

2) **M. G.**, nato a \_\_\_\_\_ (MO) il \_\_\_\_\_, con residenza e domicilio fiscale in Sassuolo (MO), \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ qui presente in veste di legale rappresentante della **SOCIETA' AGRICOLA PANDORA SS** avente sede legale a Sassuolo (MO) in Via Case Buccelli n. 36, P.I. 03733090361, C.F. 93040820362 iscritta alla

Camera di Commercio di Modena sezione speciale società semplice e imprese agricole al n. MO-413913;

3) **M. S.** , nato a [REDACTED] il [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] residente a [REDACTED] in Via [REDACTED], in proprio ed in qualità di Rappresentante della **SOCIETA' AGRICOLA PANDORA SS** avente sede legale a Sassuolo (Mo) in Via Case Buccelli n. 36, P.I. 03733090361, C.F 93040820362 iscritta alla Camera di Commercio di Modena sezione speciale società semplice e imprese agricole al n. MO-413913, proprietario dei terreni interessati;

4) **M. A.** , nato a [REDACTED] il [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED], residente a Sassuolo in Via [REDACTED], in qualità di Rappresentante della **SOCIETA' AGRICOLA PANDORA SS** avente sede legale a Sassuolo (Mo) in Via Case Buccelli n. 36, P.I. 03733090361, C.F 93040820362 iscritta alla Camera di Commercio di Modena sezione speciale società semplice e imprese agricole al n. MO-413913;

5) **Z. M.** , nata a [REDACTED] il [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED], residente a Sassuolo in Via del [REDACTED] 7, in qualità di Rappresentante della **SOCIETA' AGRICOLA PANDORA SS** avente sede legale a Sassuolo (MO) in Via Case Buccelli n. 36, P.I. 03733090361, C.F 93040820362 iscritta alla Camera di Commercio di Modena sezione speciale società semplice e imprese agricole al n. MO-413913;

componenti della cui identità personale io Notaio sono certo che mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale

#### PREMESSO

che il Sig. [REDACTED] ha presentato istanza per ottenere Permesso di Costruire e l'approvazione del Piano di Investimento Aziendale presso il Comune di Sassuolo (MO) in

data 13/01/2020 , Protocollo n° 1189 , Pratica n° 2020/0027, e richiamati gli elaborati a essa allegati onde ottenere il titolo abilitativo di cui alla L.R. 15/2013 per la realizzazione del progetto redatto dall'Arch. Romanelli Luigi , da eseguirsi sui terreni concessi in comodato gratuito dal socio Moroni Stefano , individuati al Catasto Terreni di Sassuolo al foglio 57 mappali:

- 38 - ha. 00.11.03 - R.D. Euro 3,83 - R.A. Euro 2,7;
- 41 - ha. 00.99.82 - R.D. Euro 48,98 - R.A. Euro 56,71;
- 58- ha. 00.31.60 - R.D. Euro 15,50 - R.A. Euro 17,95;
- 61- ha. 00.57.40 - R.D. Euro 40,61 - R.A. Euro 26,05;
- 63 - ha. 00.10.45 - R.D. Euro 5,57 - R.A. Euro 3,89;
- 64- ha. 00.19.06 - R.D. Euro 12,55 - R.A. Euro 7,81;
- 82- ha. 00.16.00 - R.D. Euro 7,85 - R.A. Euro 9,09;
- 83 - ha. 00.03.64 - R.D. Euro 1,79 - R.A. Euro 2,07;
- 84 - ha. 00.14.70 - R.D. Euro 7,21 - R.A. Euro 8,35;
- 85 - ha. 00.14.80 - R.D. Euro 7,26 - R.A. Euro 8,41;
- 195 - ha. 00.03.57 - R.D. Euro 1,75 - R.A. Euro 2,03;
- 196 - ha. 00.37.90 - R.D. Euro 18,60 - R.A. Euro 21,53;
- 197 - ha. 00.00.33 - R.D. Euro 0,16 - R.A. Euro 0,19;
- 199 - ha. 00.28.02 - R.D. Euro 36,18 - R.A. Euro 15,92;
- 200 - ha. 00.00.43 - R.D. Euro 0,56 - R.A. Euro 0,24;
- 243 - ha. 00.73.67 - R.D. Euro 95,12 - R.A. Euro 41,85;
- 244 - ha. 00.00.62 - R.D. Euro 0,30 - R.A. Euro 0,35;
- 245 - ha. 00.00.17 - R.D. Euro 0,08 - R.A. Euro 0,10;
- 246 - ha. 00.45.65 - R.D. Euro 22,40 - R.A. Euro 25,93;
- 247 - ha. 00.01.02 - R.D. Euro 0,50 - R.A. Euro 0,58;
- 248 - ha. 00.01.33 - R.D. Euro 0,65 - R.A. Euro 0,76;
- 249 - ha. 00.14.29 - R.D. Euro 12,18 - R.A. Euro 7,01;
- 252 - ha. 00.10.67 - R.D. Euro 5,24 - R.A. Euro 6,06;

253 - ha. 00.02.88 - R.D. Euro 1,41 - R.A. Euro 1,64;

254 - ha. 00.12.88 - R.D. Euro 6,32 - R.A. Euro 7,32;

256 - ha. 00.00.94 - R.D. Euro 0 - R.A. Euro 0;

257 - ha. 00.00.02 - R.D. Euro 0 - R.A. Euro 0;

258 - ha. 00.00.13 - R.D. Euro 0 - R.A. Euro 0;

260 - ha. 00.00.49 - R.D. Euro 0 - R.A. Euro 0;

261 - ha. 00.00.83 - R.D. Euro 0 - R.A. Euro 0;

262 - ha. 00.00.20 - R.D. Euro 0 - R.A. Euro 0;

263 - ha. 00.00.80 - R.D. Euro 0 - R.A. Euro 0;

264 - ha. 00.00.01 - R.D. Euro 0 - R.A. Euro 0;

265 - ha. 00.00.01 - R.D. Euro 0 - R.A. Euro 0;

e ai soli fini dell'asservimento e della determinazione della S.f.a. sui terreni di proprietà della

Società Agricola Pandora SS, individuati al Catasto Terreni di Sassuolo al foglio 62 mappale:

51 - ha. 02.21.14 - R.D. Euro 108,5 - R.A. Euro 125,63

- che in data 01/01/2018 è entrata in vigore la nuova legge urbanistica regionale, L.R.n.24 del 21/12/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" che comporta:

- Art.79, l'abrogazione della legge regionale n.20/2000 fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 29, comma 3 della medesima LR 24/2017;

- Art.4 comma 4, entro il termine di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente alla nuova legge (3 anni per avviare il processo ed ulteriori 2 per concluderlo), può essere completato il procedimento di approvazione, avviato prima dell'entrata in vigore della LR n.24/2017, dei seguenti procedimenti:

... b) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art.3 della legge regionale 8/11/1988 n.46;

- Art.4 comma 5, la stipula della convenzione urbanistica relativa agli strumenti urbanistici sopra menzionati deve avvenire entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della LR n.24/2017. Trascorso tale termine, i medesimi strumenti urbanistici perdono la loro efficacia. La convenzione deve altresì prevedere termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti, allo scopo di assicurare l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi;

Richiamato L'art 108 del Rue vigente che espressamente recita:

*Omissis.....".Il P.I.A. è approvato con determina dirigenziale : nell'atto di approvazione è indicato il termine per l'attuazione, che dovrà essere pari o inferiore a 5 anni. L'efficacia del titolo abilitativo connesso agli interventi previsti nel P.I.A. è subordinata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo per quanto attiene la destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 19, DPR n. 380/2001 e s.m.i.*

6. *Eventuali costi relativi all'istruttoria tecnico-agronomica sono posti a carico del richiedente l'approvazione del P.I.A....."Omissis*

che pertanto si deve procedere alla stipula di convenzione secondo il testo determinato dal Direttore del Settore II con l'atto di approvazione del P.I.A..

che sono stati acquisiti i seguenti pareri e/o documentazione e formulati i seguenti atti istruttori:

- Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggio, Verbale n° 2 del 24/02/2020: **parere favorevole;**

- Relazione resa dal Servizio Edilizia Privata in data 24/02/2020 Indirizzata al Direttore del Settore II, con riguardo alla conformità urbanistico-edilizia finalizzata al il rilascio del Permesso di Costruire

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Autorizzazione Paesaggistica in data \_\_\_\_\_ con prot. \_\_\_\_\_

che il Piano di Investimento Aziendale costituito dalla relazione illustrativa e dagli allegati in elenco approvati con la determinazione dirigenziale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a seguito del parere favorevole assunto agli atti in data 13/05/2020 Prot. 14678 da parte della Dott.ssa Agronoma Angela Mirri

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **art.1**

Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **art.2**

Il Sig. ██████████ in qualità, titolare e di legale rappresentante della "Società Agricola Pandora SS", avente sede legale in Sassuolo (MO) via Case Buccelli n. 36, P.I. 03733090361, C.F 93040820362 e numero di annotazione al Registro delle Imprese di Modena R.E.A. n. 413913, si impegna per sé, per i successori e aventi causa, a qualsiasi titolo, di accettare in ordine al Piano di Investimento in Azienda Agricola in parola le condizioni specificate in premessa e negli articoli seguenti.

#### **art.3**

L'Azienda agricola dovrà garantire la realizzazione di tutti gli investimenti previsti nel Piano di Investimento in Azienda Agricola approvato che costituiscono la condizione per la sua validità.

#### **art 4**

Gli interventi oggetto del presente Piano di Investimento in Azienda Agricola comportano l'asservimento dell'area distinta nell'Agenzia del Territorio come segue:

Fg. 57, mappali 38 – 41 – 58 – 61 – 63 – 64 – 82 – 83 – 84 – 85 – 195 – 196 - 197 – 199 – 200 – 243 – 244 – 245- 246 – 247- 248 – 249 – 252 – 253 – 254 – 256 – 257 – 258 per

complessivi 5,1543 ha di proprietà del Sig. ██████████, concessi in comodato gratuito in qualità di socio, alla Azienda Agricola Pandora SS.

Fg. 52, mappale 51 per complessivi 2,2114 ha di proprietà della Società Agricola Pandora SS per un totale di 7,3657 ha

Le superfici dei mappali sopra elencati costituiscono "formazione dell'unità di intervento" ai sensi dell'Art. n° 31 comma 6 del vigente R.U. come meglio risultante dalle unite planimetrie catastali,

Ne consegue che, sui sopracitati terreni è quindi precluso ogni intervento finalizzato alla realizzazione di nuovi edifici **abitativi** (U32) connessi all'agricoltura (Art. 45 punto 8 vigente R.U.)

La possibilità di costruire edifici destinati a funzioni connesse allo svolgimento di attività agricole si intende realizzabile una sola volta sui terreni individuati al solo foglio 57.

Le possibilità edificatorie per usi agricoli U33 – U34 – U35 – U37 sono riferite all'unità fondiaria agricola nella porzione catastalmente censita al foglio 57 e sono cumulabili sulla medesima superficie di terreno.

Ai fini dell'edificazione dell'uso U33 in progetto è stata individuata la potenzialità edificatoria derivante dai terreni indicati al foglio 57. questi ultimi generano una massima S.u. ad uso U33 pari a 740 mq. Il progetto prevede la realizzazione di 450,12 mq.ad uso U33.

La potenzialità edificatoria residua per l'uso U33 rimarrà sfruttabile per il periodo di validità del presente P.I.A.

L'utilizzo della relativa superficie fondiaria al fine di aumentare la capacità edificatoria ammissibile, mediante il computo della potenzialità edificatoria dei terreni censiti al foglio 52 mappale 51 è soggetta all'autorizzazione di ulteriore Piano di Investimento in Azienda Agricola, salvo variazioni della vigente normativa urbanistica.

Dopo la scadenza del P.I.A., ogni intervento su tutti gli appezzamenti suddetti potrà avvenire soltanto a seguito all'approvazione di un nuovo P.I.A., fatti salvi eventuali diversi vincoli previsti dalle vigenti Norme del P.S.C.;

Ad ogni edificio costruito o ricostruito o ampliato è asservito permanentemente il terreno che è stato considerato ai fini del rilascio del relativo titolo abilitativo in rapporto agli indici e parametri di edificabilità vigenti al momento del rilascio.

I terreni asserviti potranno quindi essere computati per il rilascio / efficacia di ulteriori titoli abilitativi subordinatamente all'obbligo di conteggiare comunque la superficie di tali edifici ai fini del calcolo di una capacità edificatoria residua.

#### **art 5**

La destinazione d'uso delle opere previste con riferimento alla costruzione ad uso U33, nell'ambito del Piano di Investimento in Azienda Agricola si intendono esclusivamente

finalizzate all'esercizio dell'attività connessa alla razionale conduzione dell'impresa agricola e non potranno essere variate per alcun motivo per almeno 10 anni decorrenti dalla data di rilascio del Certificato di Conformità Edilizia e agibilità ai sensi di legge. Qualsiasi mutamento della destinazione d'uso, che dovesse intervenire successivamente il termine decennale precedentemente indicato, deve essere preventivamente abilitato, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale n° 15/2013. Se e quando la destinazione d'uso agricola verrà modificata ad usi non agricoli, l'eventuale contributo di costruzione sarà dovuto nella misura massima corrispondente la nuova destinazione, determinata con riferimento all'atto della intervenuta variazione. Resta inteso che il passaggio dalla funzione abitativa per gli operatori agricoli così come previsti nelle norme vigenti, di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito nella L. 26 febbraio 1994, n. 133 e s.m.i. ai fini del mantenimento della ruralità, alla funzione abitativa (fabbricato civile censito al Catasto Fabbricati) costituisce mutamento di destinazione d'uso. Resta inteso inoltre che costituisce mutamento di destinazione d'uso anche ogni variazione dell'attività da svolgere nell'edificio in oggetto se ed in quanto non più agricola.

Il fabbricato recuperato all'uso abitativo, negli anni successivi, e fatte salve eventuali modificazioni intervenute nella strumentazione urbanistica ed edilizia, potrà subire cambi di destinazione d'uso unicamente verso usi agricoli. Resta fermo il fatto che per i terreni coinvolti nel presente intervento catastalmente censiti al foglio 57 ed al foglio 52 indicati all'Art. n° 4 è escluso, su di essi, la possibilità di realizzare **nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura anche a seguito di frazionamento.**

#### art 6

Tutti gli appezzamenti le cui possibilità edificatorie sono state utilizzate all'atto del rilascio del Permesso di Costruire sono asservite alle nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti dei fabbricati in progetto, e tale vincolo sussiste anche, nel caso di frazionamento successivo. I Terreni risultano censiti al Catasto Terreni di Sassuolo come segue:

- foglio 57 mappali:
- 38 - ha. 00.11.03 - R.D. Euro 3,83 - R.A. Euro 2,7;
- 41 - ha. 00.99.82 - R.D. Euro 48,98 - R.A. Euro 56,71;
- 58- ha. 00.31.60 - R.D. Euro 15,50 - R.A. Euro 17,95;
- 61- ha. 00.57.40 - R.D. Euro 40,61 - R.A. Euro 26,05;
- 63 - ha. 00.10.45 - R.D. Euro 5,57 - R.A. Euro 3,89;
- 64- ha. 00.19.06 - R.D. Euro 12,55 - R.A. Euro 7,81;
- 82- ha. 00.16.00 - R.D. Euro 7,85 - R.A. Euro 9,09;
- 83 - ha. 00.03.64 - R.D. Euro 1,79 - R.A. Euro 2,07;
- 84 - ha. 00.14.70 - R.D. Euro 7,21 - R.A. Euro 8,35;
- 85 - ha. 00.14.80 - R.D. Euro 7,26 - R.A. Euro 8,41;
- 195 - ha. 00.03.57 - R.D. Euro 1,75 - R.A. Euro 2,03;

- 196 - ha. 00.37.90 - R.D. Euro 18,60 - R.A. Euro 21,53;
- 197 - ha. 00.00.33 - R.D. Euro 0,16 - R.A. Euro 0,19;
- 199 - ha. 00.28.02 - R.D. Euro 36,18 - R.A. Euro 15,92;
- 200 - ha. 00.00.43 - R.D. Euro 0,56 - R.A. Euro 0,24;
- 243 - ha. 00.73.67 - R.D. Euro 95,12 - R.A. Euro 41,85;
- 244 - ha. 00.00.62 - R.D. Euro 0,30 - R.A. Euro 0,35;
- 245 - ha. 00.00.17 - R.D. Euro 0,08 - R.A. Euro 0,10;
- 246 - ha. 00.45.65 - R.D. Euro 22,40 - R.A. Euro 25,93;
- 247 - ha. 00.01.02 - R.D. Euro 0,50 - R.A. Euro 0,58;
- 248 - ha. 00.01.33 - R.D. Euro 0,65 - R.A. Euro 0,76;
- 249 - ha. 00.14.29 - R.D. Euro 12,18 - R.A. Euro 7,01;
- 252 - ha. 00.10.67 - R.D. Euro 5,24 - R.A. Euro 6,06;
- 253 - ha. 00.02.88 - R.D. Euro 1,41 - R.A. Euro 1,64;
- 254 - ha. 00.12.88 - R.D. Euro 6,32 - R.A. Euro 7,32;
- 256 - ha. 00.00.94 - R.D. Euro 0 - R.A. Euro 0;
- 257 - ha. 00.00.02 - R.D. Euro 0 - R.A. Euro 0;
- 
- 258 - ha. 00.00.13 - R.D. Euro 0 - R.A. Euro 0;
- 260 - ha. 00.00.49 - R.D. Euro 0 - R.A. Euro 0;
- 261 - ha. 00.00.83 - R.D. Euro 0 - R.A. Euro 0;
- 262 - ha. 00.00.20 - R.D. Euro 0 - R.A. Euro 0;
- 263 - ha. 00.00.80 - R.D. Euro 0 - R.A. Euro 0;
- 264 - ha. 00.00.01 - R.D. Euro 0 - R.A. Euro 0;
- 265 - ha. 00.00.01 - R.D. Euro 0 - R.A. Euro 0;

e dei terreni in proprietà della predetta Società Agricola Pandora SS censiti al Catasto

Terreni di Sassuolo come segue

- foglio 62 mappale:



- 51 - ha. 02.21.14 - R.D. Euro 108,5 - R.A. Euro 125,63

Il vincolo di asservimento dei suddetti appezzamenti di terreno per la realizzazione di fabbricati ad uso U33 (Attività di coltivazione agricola e relativi edifici di servizio) ed il vincolo di inedificabilità per destinazioni d'uso U32 (Abitazione agricola), visto il recupero del fabbricato abitativo esistente viene sottoscritto con il presente atto ai sensi degli art. n° 32 e 45 del vigente R.U.

Rimane impregiudicata la possibilità di attuare ulteriori Piani di Investimento Aziendale.

#### **Art 7**

Le opere dovranno essere realizzate per quanto riguarda la consistenza e le destinazioni d'uso, in conformità al progetto del Piano di Investimento Aziendale approvato ottemperando alle prescrizioni e alle condizioni poste dagli organi competenti nei propri pareri/autorizzazioni rilasciati in fase di approvazione del piano, e con le eventuali modifiche "non sostanziali" proposte in sede di rilascio del relativo permesso di costruire.

I lavori di costruzione di tutte le opere previste nel P.I.A dovranno essere iniziate previo l'ottenimento dei necessari titoli abilitativi, entro anni uno (1) dal rilascio del permesso di costruire e terminati entro anni 3 (tre) dalla data di rilascio dello stesso.

Le opere previste nel Piano di Investimento Aziendale devono essere comunque realizzate nell'arco di validità temporale del P.I.A., prevista in anni 5 (cinque) fatti salvi gravi e comprovati motivi non dipendenti dalla volontà dell'azienda agricola, da segnalare prima della scadenza dei termini sopra descritti, nelle modalità di rito al Comune che avrà facoltà di accettarli o rifiutarli, decorrenti dalla data della stipula della presente convenzione, in modo congiunto e coordinato fra di loro così come previsto nel programma aziendale proposto nell'ambito del piano approvato. Decorsi inutilmente i suddetti termini di sottoscrizione del presente atto, le previsioni d'intervento di cui al presente P.I.A. non potranno più essere attuate, se non previa approvazione di nuovo P.I.A.. Eventuali modifiche "non sostanziali", rese necessarie da esigenze di carattere tecnico-costruttivo, potranno essere eventualmente concesse previo espletamento delle procedure previste per il rilascio dei permessi di costruire in zona agricola o l'approvazione delle varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. n° 22 della L.R. 15/2013, dandone tempestiva comunicazione ai competenti Enti tecnici coinvolti nel procedimento. Le varianti "sostanziali" al progetto di Piano di Investimento Aziendale originario (modifica di sagoma, superficie utile, volume utile, perimetro, area di sedime e ogni altra modifica definita essenziale ai sensi dell'art. n° 14 bis della L.R. 23/04 comma 1 lettere a,b,c,) dalle vigenti disposizioni statali e regionali in materia edilizia) dovranno essere preventivamente autorizzate tramite la presentazione di un nuovo Piano di Investimento Aziendale.

#### **Art 8**

Nei casi di inosservanza degli obblighi assunti con il presente atto e specificatamente di quanto prescritto all'art. 7, si applicano le sanzioni previste dall'art. 42 del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni e dall'art. 34 della L.R. 15/2013, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti dalla L.R. n° 23/2004 e successive modificazioni.

La modifica della destinazione d'uso senza titolo preventivo, costituisce inosservanza dell'obbligo sancito dal precedente punto per cui sono applicabili le sanzioni previste dalla

sopracitata normativa.

#### **Art 9**

Il vincolo di inedificabilità può essere trasferito dai proprietari con le stesse modalità, sui terreni successivamente acquistati ricadenti sempre in zona agricola. Il proprietario e/o dante causa conferma che tutti gli obblighi contenuti nel presente atto vengono assunti per sé, per i propri eredi o aventi causa con l'obbligo di trasferirli ai soggetti che eventualmente subentreranno nella proprietà dei beni immobili in oggetto.

Le spese del presente atto, con ogni altra inerente e/o dipendente sono a carico della proprietà.

#### **Art 10**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alle norme vigenti in materia.

Allegati al presente atto:

- Allegato A: identificazioni catastali;
- Anagrafe azienda agricola;
- Piano di investimento aziendale;
- Relazione di supporto tecnico- economico al P.I.A.;
- Atto stipula terreni;
- Relazione tecnico descrittiva;
- Elaborati grafici;
- Documentazione fotografica.